



A G E N Z I A D E L D E M A N I O

Direzione Servizi al Patrimonio

PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 60, COMMA 1, DEL D.LGS. 50/2016, PER LA SOTTOSCRIZIONE DI ACCORDI QUADRO CON PIÙ OPERATORI ECONOMICI AI SENSI DELL'ART. 54 DEL D.LGS N. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA ED ALTRI SERVIZI TECNICI RELATIVI A LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI IMMOBILI STATALI E/O IN USO ALLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO E SUGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ DELL'AGENZIA DEL DEMANIO

LOTTO XXX

CONDIZIONI DI AFFIDAMENTO



Via Barberini, 38 – 00187 Roma – Tel. 06/423671 – Faxmail 06/50516027

e-mail: dg.gare@agenziademanio.it

pec: servizipatrimonio@pce.agenziademanio.it

CAPO I

CONDIZIONI DELL'ACCORDO QUADRO

Art. 1 – Premesse

L'Agenzia del Demanio, Direzione Servizi al Patrimonio, al fine di garantire un adeguato sistema di gestione dei servizi di Ingegneria e Architettura, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. vvvv), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche e integrazioni (di seguito anche D.Lgs. 50/2016 o Codice), per la progettazione di fattibilità tecnica ed economica, per la progettazione definitiva, per la progettazione esecutiva e per il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e relativa attività legata al Building Information Modeling (B.I.M.) per lavori di manutenzione straordinaria sugli immobili gestiti e in uso alle Amministrazioni dello Stato, nonché sugli immobili di proprietà dell'Agenzia del Demanio, ha indetto una procedura aperta per la sottoscrizione di Accordi Quadro di durata triennale per l'affidamento dei predetti servizi.

Il presente Accordo Quadro (di seguito, per brevità, anche AQ) disciplina le condizioni generali di affidamento agli operatori parti del medesimo AQ da parte dei Soggetti Attuatori, nonché le relative modalità di esecuzione successivamente dettagliate nei contratti di appalto con cui verranno commissionati i singoli servizi.

I singoli servizi saranno affidati e dovranno essere eseguiti conformemente a quanto prescritto nei singoli contratti attuativi, nelle presenti Condizioni di affidamento, nel DIPG/Capitolato Prestazionale e nel Disciplinare di gara e dovranno essere eseguiti nel rispetto delle ulteriori specifiche contenute nella Documentazione Tecnica relativa al singolo servizio.

Art. 2 – Definizioni

- *Stazione Appaltante*: Direzione Servizi al Patrimonio dell'Agenzia del Demanio, che sottoscrive l'Accordo Quadro con gli operatori economici individuati a seguito di una procedura aperta;
 - *Amministrazioni utilizzatrici*: Amministrazioni dello Stato di cui all'art. 1, comma 2, D.Lgs. 165/2001, come precisate all'art. 12, comma 2, let. a), D.L. 98/2011, come convertito con Legge 111/2011, usuarie di beni su cui vertono le progettazioni di cui al presente Accordo Quadro;
 - *Soggetti attuatori*: Amministrazioni che stipuleranno i singoli contratti/appalti nell'ambito territoriale di competenza (Provveditorato interregionale alle opere pubbliche, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Diges, Agenzia del Demanio Direzioni Regionali territorialmente competenti);
 - *Affidatario*: Operatore economico individuato all'esito di una procedura aperta contraddistinta dal CIG XXXXXXXXXX, esperita dall'Agenzia del Demanio, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per la selezione di XX operatori economici con i quali stipulare l'Accordo Quadro per l'affidamento dei servizi di architettura ed ingegneria riportati nel dettaglio al successivo art. 4;
 - *Lotto 1*: tutti i servizi relativi ad interventi di importo lavori pari o superiore a € 100.000 e fino a € 1.000.000;
 - *Lotto 1P*: tutti i servizi relativi ad interventi di importo lavori pari o superiore a € 100.000 e fino a € 1.000.000 effettuati su immobili di pregio storico-architettonico;
 - *Lotto 2*: tutti i servizi relativi ad interventi di importo lavori superiore a € 1.000.000 e fino a € 3.500.000;
 - *Lotto 2P*: tutti i servizi relativi ad interventi di importo lavori superiore a € 1.000.000 e fino a € 3.500.000 effettuati su immobili di pregio storico-architettonico;
- Parti*: Stazione Appaltante e singolo Operatore, sottoscrittori del presente Accordo Quadro.
- *Contratto attuativo*: contratto di appalto che sarà sottoscritto tra il Soggetto Attuatore e l'Operatore economico per l'affidamento dei singoli servizi.

Art. 3 – Valore delle premesse e degli atti richiamati

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nel presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro.

Art. 4 – Oggetto

L'Accordo Quadro ha per oggetto l'affidamento - mediante successivi contratti attuativi - di servizi tecnici di architettura e ingegneria inerenti la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, del progetto definitivo ed esecutivo, coordinamento sicurezza in fase di progettazione e relativa attività legata al Building Information Modeling (B.I.M.) per lavori di manutenzione straordinaria e risanamento conservativo così come disciplinati dall' art. 3 comma 1 lettere b) e c) del DPR 380/2001 da redigere ai sensi del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e delle norme ancora vigenti del d.P.R. 05.10.2010, n. 207, secondo quanto dettagliatamente previsto nel DIPG/Capitolato Tecnico Prestazionale

Sono compresi nell'appalto:

- la progettazione di fattibilità tecnica ed economica compresa eventuale attività di rilievo dei manufatti, la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva, da redigersi con applicazione della metodologia B.I.M. e conforme alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali contenute nei Criteri Ambientali Minimi (CAM) approvati con il Decreto del Ministro della Transizione Ecologica del 23 giugno 2022 recante "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi" (d'ora in poi anche definiti "CAM Edilizia");
- la progettazione degli impianti e delle parti edilizie con caratteristiche conformi alle vigenti norme in materia di prevenzione incendi da redigere e sottoscrivere da un professionista tecnico abilitato in materia di prevenzione incendi (iscritto nell'elenco dei professionisti tenuto dal Ministero dell'Interno di cui all'art. 16, comma 4, del D.Lgs. 08.03.2006, n. 139 e ss.mm.ii. (ex legge n. 818/1984) [servizi necessari per l'ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi (CPI) o, se ammesso, l'atto autorizzativo omologo al CPI (SCIA antincendio) ai sensi delle norme vigenti in materia];
- il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (CSP).

I servizi di architettura e ingegneria interessano gli immobili di proprietà statale, anche in uso alle Amministrazioni dello Stato oltre gli immobili di proprietà dell'Agenzia del Demanio.

Art. 5 – Descrizione sommaria dei servizi

I servizi richiesti dai Soggetti Attuatori, da eseguire con applicazione della metodologia BIM potranno essere:

- Progettazione di fattibilità tecnica economica compresa eventuale attività di rilievo architettonico, strutturale ed impiantistico;
- Progettazione definitiva;
- Progettazione esecutiva;
- Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione.

Art. 6 – Durata

L'AQ ha una durata di anni 3 (anni) decorrenti dalla data di sottoscrizione, con facoltà dell'Agenzia del Demanio di estendere la validità per un ulteriore anno.

L'Accordo Quadro potrà cessare di produrre effetti anche anticipatamente a detto termine qualora venisse raggiunto il tetto massimo di spesa indicato nel successivo art. 7. Qualora nel periodo di cui al comma primo non sia affidato alcun intervento all'Affidatario, lo stesso non ha diritto di avanzare richieste di compensi a qualsiasi titolo. L'Affidatario è tenuto ad eseguire tutti i servizi commissionati dai Soggetti Attuatori entro la data di scadenza dell'AQ.

Art. 7 – Ammontare dell'Accordo Quadro

Ai sensi dell'art. 35, comma 16, del D. Lgs. 50/2016, l'ammontare massimo dei servizi commissionabili in virtù del presente AQ non potrà eccedere l'importo complessivo presuntivamente stimato pari a euro XXXXXXX, IVA esclusa (inserire l'importo corrispondente al lotto di riferimento dell'Accordo Quadro).

In relazione alla natura intellettuale delle prestazioni da affidare, gli oneri per la sicurezza connessi con i rischi da interferenza sono pari a zero.

Il comma 3bis del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. stabilisce che l'obbligo di redigere il DUVRI non si applica ai servizi di natura intellettuale.

L'importo del singolo contratto sarà determinato applicando il ribasso offerto dall'operatore aggiudicatario al corrispettivo calcolato ai sensi del Decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016 "Approvazione delle Tabelle dei corrispettivi commisurati a livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8 del Codice" e ss.mm.ii. (in seguito: d.m. 17.6.2016).

Le spese e gli oneri accessori saranno quantificati nella percentuale massima del 10% della parcella calcolata.

L'ammontare massimo stimato di cui al primo periodo è soggetto al regime fiscale dell'IVA e agli oneri previdenziali.

L'importo di cui al primo periodo deve intendersi pienamente remunerativo di tutti i servizi e le prestazioni occorrenti per consegnare il progetto secondo le condizioni stabilite dal DIPG/Capitolato Tecnico Prestazionale e le indicazioni che saranno previste nella Documentazione Tecnica relativa al singolo contratto attuativo.

Per la disciplina di dettaglio dei corrispettivi dovuti per ciascun contratto attuativo si rinvia al successivo articolo 25.

Art. 8 – Normativa di riferimento

L'Accordo Quadro e i rapporti contrattuali derivanti dalla sottoscrizione dello stesso sono regolati da quanto elencato al par. 1.2 del DIPG/Capitolato Tecnico Prestazionale.

Art. 9 – Ordine di prevalenze delle norme contrattuali

In sede esecutiva, in linea generale, vale la seguente gerarchia:

- a) norme legislative e regolamentari cogenti di carattere generale;
- b) contratto attuativo;
- c) DIPG/Capitolato Tecnico Prestazionale;

In caso di discordanza tra i vari elaborati allegati a ciascun contratto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali l'incarico è stato affidato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona esecuzione.

In caso di norme del DIPG/Capitolato Tecnico Prestazionale tra loro non tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, poi quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, successivamente quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario

L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni dal DIPG/Capitolato Tecnico Prestazionale, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con la progettazione; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

Art. 10 – Documenti che fanno parte dell'Accordo Quadro

Fanno parte del presente Accordo Quadro, anche se non materialmente allegati allo stesso, i seguenti documenti:

- offerta tecnica e offerta economica.

- Documento di indirizzo alla Progettazione di carattere Generale e Capitolato Tecnico Prestazionale
- Decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016 “Approvazione delle Tabelle dei corrispettivi commisurati a livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell’art. 24, comma 8 del Codice” e ss.mm.ii.

CAPO II

DISCIPLINA AMMINISTRATIVA

Art. 11 – Assicurazioni e garanzie a carico dell'appaltatore

L'Aggiudicatario è tenuto a prestare le seguenti garanzie:

1) al momento della sottoscrizione dell'Accordo Quadro, una garanzia fideiussoria, a favore dell'Agenzia del Demanio, in quanto Stazione Appaltante, pari al 2% dell'ammontare della soglia massima affidabile a ciascun operatore, a garanzia di tutte le obbligazioni nascenti dall'Accordo. La garanzia verrà svincolata allo scadere dei 3 anni di durata dell'Accordo Quadro ovvero al momento della cessazione anticipata dello stesso qualora venisse raggiunto l'ammontare dell'Accordo prima dello scadere del triennio. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dall'Accordo quadro ed in conseguente scorrimento della graduatoria.

2) al momento dell'affidamento del singolo contratto attuativo:

- una garanzia fideiussoria, a favore del Soggetto Attuatore, pari al 10% dell'importo del contratto. In caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento conformemente a quanto prescritto dall'art. 103, comma 1, D. Lgs. 50/2016. Si applica inoltre l'articolo 93 comma 7 del richiamato D.L.gs. 50/2016. Detta cauzione copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal singolo affidamento e cessa di avere effetto solo dopo l'emissione del certificato di verifica di conformità. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del singolo contratto attuativo e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di verifica di conformità. Il Soggetto attuatore può richiedere all'Appaltatore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

- una polizza per la copertura dei rischi di natura professionale ex art. 24 comma 4 del D.lgs. 50/2016 (polizza di responsabilità civile professionale) per una copertura minima pari almeno al doppio dell'importo del contratto applicativo.

Art. 12 – Danni e responsabilità

L'Affidatario solleva la Stazione Appaltante e i Soggetti Attuatori da ogni eventuale responsabilità penale e civile verso terzi comunque connessa alla realizzazione ed all'esercizio delle attività dei servizi affidati incluso l'esecuzione delle prove sulle strutture. Nessun ulteriore onere potrà dunque derivare a carico dell'Amministrazione, oltre al pagamento del corrispettivo contrattuale.

L'Affidatario è responsabile dei danni derivanti e/o connessi all'esecuzione dei servizi affidati. Danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti o indiretti, che dovessero essere causati da parte dei propri dipendenti, consulenti o collaboratori nonché da parte dei dipendenti, consulenti o collaboratori di questi ultimi, al Soggetto Attuatore ed al suo personale, ai suoi beni mobili e immobili, anche condotti in locazione, nonché ai terzi, ivi incluso il caso in cui tali danni derivino da informazioni inesatte o false colposamente fornite dall'affidatario nell'ambito dell'erogazione dei servizi di cui all'oggetto.

Art. 13 – Penali

L'affidatario del Servizio è responsabile dell'esatto adempimento delle obbligazioni nascenti dal contratto e dell'esecuzione delle attività appaltate.

Per ogni giorno naturale di ritardo rispetto ai tempi del singolo contratto applicativo sia sull'intera durata del servizio che sulla durata delle singole fasi di cui sopra e delle consegne intermedie ivi compresa la consegna del Piano di lavoro, non imputabile all'Amministrazione ovvero a forza maggiore o caso fortuito, è applicabile una penale pari all'1 (uno) per mille del corrispettivo contrattuale.

Il limite massimo delle penali applicabili è pari al 10% del valore dell'Accordo Quadro: ove le penali raggiungano tale ammontare potrà trovare applicazione la risoluzione del contratto secondo quanto previsto al successivo art. 16.

Si precisa che potrà procedersi altresì alla risoluzione di diritto dell'Accordo Quadro nel caso in cui si sia superata la soglia di cui all'art. 113-bis, comma 4, del D. Lgs. 50/2016 (10%) in due distinti contratti attuativi.

Al fine di garantire un'effettiva operatività al sistema sopra delineato, il Soggetto Attuatore dovrà fornire prontamente opportuna comunicazione alla Stazione Appaltante del superamento della soglia di cui all'art. 113-bis, comma 4, del D. Lgs. 50/2016.

Nel caso in cui siano richiesti da parte del RUP adeguamenti progettuali a seguito di rapporti di verifica intermedi o della verifica progettuale sarà stabilito un termine massimo per ricondurre gli elaborati progettuali a conformità, senza alcun onere aggiuntivo a carico del Soggetto attuatore. Tale termine sarà stabilito in proporzione all'entità delle modifiche, ma non potrà mai superare 10 giorni naturali e consecutivi. Decorso tale termine, senza che siano stati presentati gli adeguamenti progettuali richiesti dal RUP, sarà applicata una penale giornaliera pari all'1 (uno) per mille del corrispettivo contrattuale della prestazione. Ferma restando l'applicazione della suddetta penale giornaliera, persistendo l'inadempimento da parte dell'esecutore, si procederà ai sensi dell'art. 108, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016.

L'affidatario è responsabile anche per gli eventuali inadempimenti (totali o parziali) dovuti a soggetti terzi coinvolti dallo stesso nell'esecuzione dell'appalto.

Ai fini del calcolo della penale si devono considerare i compensi per tutti gli atti tecnici da redigere o predisporre, anche qualora il ritardo riguardi uno solo di tali atti.

L'applicazione della penale lascia impregiudicato il diritto del Soggetto attuatore al rimborso delle spese eventualmente sostenute per sopperire alle infrazioni del Progettista nè esclude la responsabilità di quest'ultimo per i maggiori danni alla stessa procurati dal ritardo sopracitato.

L'Amministrazione potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto all'affidatario a qualsiasi titolo, ovvero avvalersi della garanzia ove prevista o delle eventuali altre garanzie rilasciate dall'affidatario senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'affidatario del servizio dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

L'affidatario del Servizio prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Amministrazione a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.

Art. 14 – Subappalto e avvalimento

L'Affidatario dei servizi può avvalersi del subappalto esclusivamente nei limiti e nel rispetto degli artt. 31 comma 8 e 105 del D.Lgs. 50/2016 purché abbia dichiarato tale volontà in sede di offerta; in caso di mancata espressione della volontà di avvalersi del subappalto, le prestazioni da affidare dovranno essere svolte integralmente dall'affidatario.

L'aggiudicatario che abbia dichiarato in sede di gara di volersi avvalere del subappalto, deve richiedere appropriata autorizzazione al Soggetto Attuatore, corredata dal contratto di subappalto. Il

Soggetto Attuatore, verificato il possesso dei requisiti generali e speciali in capo al subappaltatore, provvederà al rilascio dell'autorizzazione entro trenta giorni dalla richiesta. Trascorso detto termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.

Nel caso di ricorso al subappalto, il Soggetto Attuatore provvederà nei casi previsti dall'art. 105 co. 13 del D.Lgs. 50/2016 alla corresponsione diretta al subappaltatore dell'importo delle prestazioni eseguite dallo stesso, nei limiti del contratto di subappalto.

Laddove il Soggetto Attuatore non provveda al pagamento diretto ai subappaltatori, ai sensi dell'art. 105, comma 13, D.Lgs. 50/2016 è fatto obbligo all'esecutore del contratto di trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dei suddetti subappaltatori, copia delle fatture quietanziate relative ai pagamenti corrisposti ai subappaltatori con indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

Nel caso in cui l'Aggiudicatario, in sede di gara, abbia soddisfatto la richiesta relativa al possesso dei requisiti di qualificazione avvalendosi, ai sensi dell'art. 89 comma 1 D.Lgs. 50/2016, delle capacità di altri soggetti, limitatamente ai lotti per i quali ne è ammesso il ricorso, la Stazione Appaltante, in ragione di quanto previsto al comma 9 del predetto articolo, eseguirà verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte del soggetto ausiliario e, in sede di esecuzione, il Soggetto Attuatore verificherà l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto.

Art. 15 – Divieto di cessione dell'Accordo Quadro. Cessione dei crediti derivanti dal contratto

È fatto assoluto divieto all'Aggiudicatario di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto a pena di nullità.

È ammessa la cessione dei crediti derivanti dal contratto ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 e della Legge 52/1991, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso al Soggetto Attuatore prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal Responsabile Unico del Procedimento. Ai sensi dell'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 rimane impregiudicata la facoltà della Soggetto Attuatore di rifiutare la cessione del credito con comunicazione da notificare al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica di cessione presentata.

Art. 16 – Risoluzione dell'Accordo Quadro e clausola risolutiva espressa

La Stazione Appaltante può chiedere la risoluzione dell'Accordo Quadro prima della sua naturale scadenza, nei casi e con le modalità previste dall'articolo 108 del D. Lgs. 50/2016.

L'Accordo Quadro dovrà, inoltre, intendersi risolto "ipso iure", previa dichiarazione notificata dall'Agenzia del Demanio all'affidatario, a mezzo posta elettronica certificata, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi:

- a) quando l'Appaltatore rifiuti ingiustificatamente per due volte consecutive l'esecuzione dei servizi proposti dai Soggetti Attuatori;
- b) per ritardo nell'avvio dei servizi o per ingiustificata sospensione degli stessi, quando il ritardo o la sospensione si protragga per un periodo superiore a dieci giorni decorrenti dalla data di comunicazione di avvio dei servizi o dall'ultimo giorno di regolare svolgimento degli stessi, salvo diversa indicazione contenuta nel singolo contratto applicativo;
- c) quando venga accertato il mancato rispetto delle norme sul subappalto;
- d) quando sia intervenuta la cessazione societaria dell'Affidatario o ne sia stato dichiarato con sentenza il fallimento, salvo quanto prescritto dall'art. 110 del D. Lgs. 50/2016;
- e) per inosservanza del divieto di cessione a terzi, anche solo parziale, delle obbligazioni assunte con il presente accordo;

- f) per la mancata applicazione o la sussistenza di gravi inosservanze delle disposizioni legislative e/o contrattuali che disciplinano il rapporto di lavoro con il personale dipendente dell'Appaltatore;
- g) nel caso in cui la Stazione Appaltante accerti tre gravi inadempimenti contrattuali tra quelli individuati nel DIPG/Capitolato Tecnico Prestazionale;
- h) per gravi e reiterate negligenze nella esecuzione dei singoli servizi appaltati in attuazione del Accordo quadro tali da compromettere la realizzazione degli interventi e/o arrecare danno e/o pregiudizio all'immagine del Soggetto Attuatore;
- i) per il mancato pagamento o la recidiva morosità nel pagamento di somme dovute, a qualsiasi titolo, al Soggetto Attuatore;
- j) per il mancato rinnovo, qualora necessario, delle coperture assicurative previste al par. 2.7 del DIPG/Capitolato Tecnico Prestazionale;
- k) per la mancata presentazione al momento della sottoscrizione dell'Accordo Quadro e del singolo contratto attuativo della cauzione definitiva prevista al par. 2.7 del DIPG/Capitolato Tecnico Prestazionale;
- l) qualora l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% in due distinti contratti attuativi;
- m) qualora nel corso dell'esecuzione dei singoli contratti applicativi, l'Appaltatore cumuli penali per un importo complessivo superiore al 10% del valore totale dell'Accordo Quadro medesimo;
- n) in caso di intervenuta risoluzione di un contratto applicativo per una delle ipotesi di cui all'art. 8 dello stesso;
- o) nell'ipotesi in cui l'Appaltatore non assuma tutti gli obblighi inerenti alla tracciabilità dei flussi finanziari;
- p) per perdita dei requisiti generali di cui all'art. 80, D.Lgs. 50/2016;
- q) per violazione degli impegni anticorruzione assunti con la sottoscrizione del Patto di integrità.

In tutti i casi di risoluzione dell'Accordo Quadro, resta a carico dell'Appaltatore l'onere di ultimare le prestazioni affidate in forza dell'Accordo Quadro ed in corso di esecuzione.

Fatto salvo quanto previsto ai commi 3 e seguenti dell'art. 110 del D.lgs. 50/2016, come modificato dalla L. 55/2019, le stazioni appaltanti, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 del presente Codice ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpellano progressivamente gli aggiudicatari che seguono in graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei servizi.

Art. 17 – Recesso dall'Accordo Quadro e dai contratti

Il Soggetto Attuatore si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto secondo le modalità ed i termini di cui all'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016, con un preavviso di almeno venti giorni, da comunicarsi all'Aggiudicatario a mezzo PEC.

In caso di recesso l'Aggiudicatario avrà diritto al pagamento di un corrispettivo commisurato all'attività svolta, purché regolarmente effettuata, comprensiva delle spese sostenute e dovute dal Soggetto Attuatore, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria e a ogni ulteriore compenso, indennizzo e/o rimborso spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 c.c.

Il pagamento di quanto previsto sarà effettuato previa presentazione della documentazione giustificativa del servizio prestato e delle spese sostenute. Ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 50/2016, qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, il responsabile del procedimento avrà la facoltà di sospendere

l'esecuzione del contratto medesimo, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime. Il responsabile del procedimento potrà, altresì, ordinare la sospensione dell'esecuzione del contratto, nei limiti e con gli effetti di cui al medesimo art. 107 del D.Lgs. 50/2016, per ragioni di pubblico interesse o necessità, dandone comunicazione all'Affidatario

La Stazione Appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dall'Accordo Quadro con ciascun affidatario parte dell'Accordo previo il pagamento delle prestazioni rese in esecuzione di tutti i contratti stipulati in forza dell'Accordo, oltre al decimo dei servizi non eseguiti calcolato sulla differenza tra i quattro quinti della soglia massima affidabile all'Affidatario, depurata del ribasso offerto in fase di gara e l'ammontare netto dei servizi eseguiti, ferma restando l'efficacia dei singoli contratti sottoscritti con il singolo Soggetto Attuatore.

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 88, commi 4-bis e 4-ter, 92, commi 3 e 4 e 94 comma 2 del D.Lgs. 159/2011 ss.mm., la Stazione appaltante recede dall'Accordo Quadro e i Soggetti attuatori recedono dai contratti qualora, in esito alle verifiche antimafia effettuate per il tramite della Prefettura, siano da questa accertati successivamente alla stipula di un contratto attuativo la sussistenza di una causa di divieto indicata nell'articolo 67 del D.Lgs. 159/2011 ss.mm. o gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4 ed all'articolo 91 comma 6 del D.Lgs. 159/2011 ss.mm. In tale ipotesi i Soggetti Attuatori procedono unicamente al pagamento delle prestazioni già eseguite ed al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite. Ai sensi dell'articolo 94 comma 3 del D.Lgs. 159/2011 ss.mm., i Soggetti Attuatori possono non recedere dal contratto nel caso in cui la prestazione sia in corso di ultimazione.

CAPO III

DISCIPLINA RELATIVA ALL'ESECUZIONE DEI SERVIZI

Art. 18 – Affidamento dei servizi. Numero massimo di interventi

Con la sottoscrizione dell'Accordo Quadro l'Affidatario si impegna a sottoscrivere i singoli contratti attuativi al netto del ribasso offerto in sede di gara ed alle condizioni di cui all'offerta tecnica.

Ciascun contratto attuativo deve essere redatto in forma scritta in conformità a quanto prescritto all'art. 32, comma 14, D.Lgs. 50/2016..

I Soggetti Attuatori procederanno all'affidamento dei singoli contratti agli aggiudicatari di ciascun lotto a cominciare dal primo classificato nella graduatoria.

In sede di affidamento del singolo contratto attuativo, il servizio da affidare con riferimento ad un edificio/immobile sarà individuato tenendo conto, nell'ordine: 1) dell'ambito geografico in cui ricade l'edificio/immobile; 2) dell'eventuale pregio storico-architettonico dello stesso; 3) dell'importo dei lavori in relazione ai quali dovrà essere effettuato il servizio oggetto di affidamento.

Per ciascun lotto non è previsto un numero minimo né massimo di incarichi affidabili. Tuttavia, al fine di garantire una rotazione tra gli operatori parti dell'Accordo Quadro, è previsto un importo massimo affidabile al medesimo operatore, raggiunto il quale il Soggetto Attuatore interpellerà per i seguenti affidamenti il successivo aggiudicatario che ha presentato la migliore offerta.

Qualora non sia stato raggiunto l'importo massimo affidabile e l'operatore interpellato rifiuti un successivo affidamento perché impegnato nell'esecuzione di incarichi già affidati in virtù dell'Accordo Quadro, verrà interpellato il seguente aggiudicatario che ha presentato la migliore offerta salvo poi riconsiderare l'operatore che ha rifiutato di assumere l'incarico per i successivi affidamenti, fino alla concorrenza dell'importo massimo indicato.

Laddove, scorrendo la graduatoria, nessun aggiudicatario conservi una capienza tale da consentirgli l'affidamento del servizio richiesto secondo le regole prescritte nel DIPG/Capitolato Tecnico Prestazionale, nel Disciplinare e negli altri documenti di gara, si potrà procedere alla relativa contrattualizzazione a cominciare dal primo operatore classificatosi in graduatoria, incrementando la capienza residua facente capo allo stesso di un importo da quantificarsi nei limiti del 15% dell'intero importo massimo di corrispettivi previsti per ciascun operatore economico nella tabella 1 del par. 3 del Disciplinare e comunque nei limiti della somma dei corrispettivi massimi residui dei

restanti operatori economici (senza che questo comporti un incremento dell'importo corrispettivi AQ di cui alla citata Tabella).

Nel caso in cui tutti gli operatori parti dell'Accordo Quadro siano stati affidatari di servizi per un importo complessivo pari alle soglie massime sopra indicate, la rotazione riprenderà a partire dal concorrente primo in graduatoria.

Art. 19 - Procedimento per l'attivazione dei servizi

Il Responsabile del Procedimento del singolo Soggetto Attuatore darà comunicazione all'Affidatario, selezionato secondo i criteri di cui all'articolo precedente, della necessità di realizzare il singolo servizio e si attiverà tempestivamente per accertarne la regolarità contributiva e per acquisirne l'eventuale documentazione antimafia, in ragione dell'importo del contratto attuativo.

Qualora l'operatore prenotato non si pronunci entro il termine di 10 giorni dalla suddetta comunicazione, la mancata risposta, fatti salvi particolari motivi ritenuti giustificati dallo stesso Soggetto Attuatore, sarà considerata un rifiuto ingiustificato e verrà interpellato l'operatore parte dell'Accordo Quadro che segue in graduatoria.

Qualora l'Affidatario comunichi, a mezzo di posta elettronica certificata, al Responsabile del Procedimento del Soggetto Attuatore di voler accettare l'incarico, il contratto verrà sottoscritto entro 40 (quaranta) giorni da detta comunicazione. Successivamente all'accettazione l'Appaltatore non potrà eccepire durante l'esecuzione delle prestazioni la mancata conoscenza di elementi non valutati.

Restano salve le situazioni che si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal Codice Civile e non escluse da altre norme del DIPG/Capitolato Tecnico Prestazionale.

Qualora l'Affidatario, presa visione della Documentazione Tecnica comunichi, a mezzo di posta elettronica certificata, al Soggetto Attuatore di non voler sottoscrivere il contratto, verrà interpellato l'operatore parte dell'Accordo Quadro che segue in graduatoria.

Qualora l'Appaltatore rifiuti ingiustificatamente per due volte consecutive l'esecuzione delle prestazioni proposte dai Soggetti Attuatori, l'Accordo Quadro si intenderà risolto di diritto a meno che il rifiuto sia motivato in ragione del contemporaneo espletamento di altri incarichi affidati in virtù dell'Accordo Quadro stesso.

Spetta comunque alla Stazione Appaltante valutare la conformità del rifiuto rispetto alle previsioni del Disciplinare di gara e del DIPG/Capitolato Tecnico Prestazionale. L'Operatore è tenuto a fornire tempestivamente ogni chiarimento necessario all'istruttoria entro e non oltre il termine che la S.A. indicherà nella relativa istanza di giustificazioni. Il rifiuto, rispetto al quale non saranno forniti riscontri da parte dell'operatore economico nei termini assegnati, sarà automaticamente considerato ingiustificato.

Soltanto l'esito negativo dell'istruttoria sarà comunicato all'operatore interessato.

Qualora, invece, la prestazione non venisse accettata ovvero il contratto non venisse stipulato entro i termini previsti dal presente articolo per cause non imputabili al Soggetto Attuatore ovvero per causa di forza maggiore e/o imprevedibile, verrà interpellato l'operatore parte dell'Accordo Quadro che segue in graduatoria. Ciò salvo il caso in cui il Soggetto Attuatore non conceda una proroga di 30 (trenta) giorni per la stipula del contratto accettato qualora sussistano obiettive e fondate ragioni di fatto e/o di diritto tali da giustificare la proroga stessa. Tale proroga potrà essere concessa soltanto una volta.

Art. 20 – Durata del servizio

La tempistica minima relativa allo svolgimento delle prestazioni professionali per ciascuna fase progettuale sarà calcolata con la seguente formula salvo diversa disposizione da parte del RUP adeguatamente giustificata.

$$T_p = 5 \times \ln(P) - 30$$

$$T_d = 9 \times \ln(P) - 65$$

$$T_e = 5 \times \ln(P) - 30$$

dove:

Tp: tempo per il PFTE, espresso in giorni naturali e consecutivi arrotondato all'unità a partire dalla comunicazione formale di avvio del servizio;

Td: tempo per la progettazione definitiva, espresso in giorni naturali e consecutivi arrotondato all'unità a partire dalla comunicazione formale di avvio del servizio;

Te: tempo per la progettazione esecutiva, espresso in giorni naturali e consecutivi arrotondato all'unità a partire dalla comunicazione formale di avvio del servizio.

P: stima dell'importo dei lavori, in euro escluso IVA.

La tempistica, come sopra calcolata e riportata nel contratto attuativo, avrà inizio a decorrente dal verbale di avvio della fase da parte del RUP/DEC.

Il Soggetto Attuatore provvederà a nominare per ogni singolo contratto:

- il Responsabile Unico del Procedimento;
- il Direttore dell'esecuzione, ove necessario.

Inoltre, in rapporto alla complessità e all'importanza dell'intervento potranno essere nominate ulteriori figure quali, ad esempio:

- il supporto al RUP;
- uno o più supporti al DEC.

Durante lo svolgimento del servizio affidato, si effettueranno una serie di riunioni di verifica in progress con la cadenza temporale che il RUP definirà all'avvio di ciascuna fase progettuale, sulla base del piano di lavoro presentato dall'Affidatario. Nello specifico, alla luce del piano di lavoro consegnato e approvato dal Soggetto Attuatore, verrà formalizzata, mediante un cronoprogramma, una scansione temporale delle attività di Project Monitoring richiesta in ordine allo sviluppo di ogni singola fase progettuale.

Art. 21 – Modifiche progettuali

Eventuali modifiche al redigendo progetto dovranno essere preventivamente autorizzate e approvate dal Soggetto Attuatore, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 106 e 149 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 22 – Disposizioni particolari relative all'esecuzione dei servizi

L'Affidatario deve seguire le direttive che gli verranno impartite dal RUP impegnandosi a confrontarsi tempestivamente con questi sulle soluzioni da adottare, fornendo costanti aggiornamenti sulle stesse. Tutte le decisioni adottate in ordine agli indirizzi della progettazione sono comunicate tempestivamente in forma scritta. L'eventuale assenza di direttive non esime l'affidatario dall'esecuzione delle prestazioni secondo la migliore tecnica.

Il servizio di progettazione e l'attività dei progettisti comprendono tutti gli obblighi e le prestazioni connesse, anche ove non citate espressamente e, in ogni caso:

- la collaborazione con il RUP nell'individuazione degli elementi di valutazione da porre a base di gara per l'affidamento dei lavori progettati, ai sensi degli articoli 95, commi 2 e 6, del Codice dei contratti, nel caso di affidamento con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo il miglior rapporto qualità/prezzo o costo/efficacia, considerando anche il ciclo di vita e i costi delle externalità ambientali di cui all'articolo 96 del Codice dei contratti;
- la collaborazione, seppure in contraddittorio, ai fini di una corretta e celere verifica del progetto esecutivo da parte degli incaricati della verifica e del validatore di cui all'articolo 26 del Codice dei contratti; la progettazione deve pertanto essere svolta concertando l'avanzamento della stessa con i predetti soggetti;

- la redazione, per conto del RUP, delle risposte ai quesiti di natura tecnica, che riguardino la documentazione progettuale, posti dai concorrenti alla gara per l'aggiudicazione dei lavori progettati;
- l'espressione di pareri non vincolanti nelle materie di cui alle lettere precedenti, nonché in relazione a riserve od osservazioni degli esecutori dei lavori progettati, nei limiti in cui queste riguardino direttamente o indirettamente la progettazione.

L'Affidatario è obbligato a introdurre nel progetto in qualunque fase, le modifiche ed integrazioni:

- dovute alle carenze tecniche allo stesso imputabili direttamente o indirettamente, anche con riferimento ai procedimenti di verifica e all'acquisizione degli atti di assenso, senza che ciò dia diritto a compensi diversi da quelli previsti dal Contratto;
- resesi necessarie a giudizio del RUP, senza che ciò dia diritto a compensi diversi da quelli previsti dal Contratto, fatto salvo il caso in cui le modifiche che intervengano a progetto già elaborato e comportanti cambiamenti della impostazione progettuale, siano dovute a scelte dell'Amministrazione committente rispetto a quanto contenuto nei precedenti livelli di progettazione già approvati e nelle indicazioni date dal RUP prima delle modifiche. In tal caso spetta all'affidatario un adeguamento del corrispettivo determinato con i criteri di cui all'articolo 25, in proporzione all'entità delle modifiche.

La progettazione comprende, quando necessario e in ogni sua fase, il coordinamento con le competenti autorità territoriali e con le diramazioni periferiche il Ministero della Cultura.

Art. 23 – Sospensioni, riprese delle attività e proroghe

È facoltà del Soggetto Attuatore, per il tramite del RUP, concedere sospensioni o proroghe dei termini contrattuali, in seguito a richiesta opportunamente motivata da parte dell'affidatario, senza che ciò comporti una revisione del prezzo pattuito, indennizzi o risarcimenti per l'esecuzione delle prestazioni. In ogni caso l'affidatario non può procedere autonomamente a sospendere l'esecuzione del servizio affidato.

Il servizio si intenderà concluso con il completamento di tutte le fasi previste nel presente documento, compresa la fase di verifica della progettazione ex art. 26 e validazione del progetto da parte del Responsabile del Procedimento. Nel caso l'Operatore sospenda il servizio e le prestazioni arbitrariamente e non li esegua entro il termine assegnatogli, il Soggetto Attuatore avrà la facoltà di fare eseguire detti servizi da altro operatore con oneri a carico dello stesso Affidatario. In caso di sospensioni nell'esecuzione dei servizi tali da comportare la risoluzione dell'Accordo Quadro, il Soggetto Attuatore è tenuto a darne comunicazione alla Stazione Appaltante per il seguito di competenza.

Art. 24 – Rilascio del certificato di regolare esecuzione dei servizi

Il certificato di regolare esecuzione del servizio verrà redatto in conformità ai dettami di cui all'art. 102 del D.Lgs. 50/2016.

Ai sensi dell'art. 113-bis del D.Lgs. 50/2016, all'esito positivo della verifica di conformità, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dagli stessi, il responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'Operatore Economico. Il certificato di pagamento è rilasciato nei termini di cui al comma 2 del citato art. 113-bis.

CAPO IV

DISCIPLINA ECONOMICA DELL'ACCORDO QUADRO

Art. 25 – Prezzi contrattuali. Invariabilità del corrispettivo

Il corrispettivo sarà stabilito applicando il ribasso offerto in sede di Accordo Quadro ai singoli servizi professionali affidati calcolati in conformità ai criteri di cui al decreto del Ministero della Giustizia 17 giugno 2016.

Il contratto sarà stipulato interamente “a corpo”, così come definito all’art. 3, comma 1, lett. dddd) del D.Lgs. 50/2016 e pertanto non è previsto alcun adeguamento della parcella con un eventuale aumento o diminuzione dell’importo dei lavori che scaturirà dallo sviluppo progettuale.

Fermo restando quanto previsto innanzi, l’importo contrattuale, potrà essere modificato soltanto laddove ricorrano i presupposti per applicare la clausola di revisione dei prezzi disciplinata nei termini di seguito riportati.

A decorrere dall’anno successivo a quello di sottoscrizione e per tutta la durata dell’Accordo Quadro, l’importo (calcolato ai sensi del D.M. 17 giugno 2016) delle spese e degli oneri accessori come precedentemente individuato, facente parte del corrispettivo contrattuale dell’Accordo Quadro, così come definito dall’offerta prodotta in sede di gara con applicazione del ribasso offerto dall’affidatario verrà aggiornato, in aumento o in diminuzione, sulla base dell’indice dei prezzi al consumo senza tabacchi per famiglie di operai e impiegati come pubblicato dall’ISTAT sul proprio sito.

L’aggiornamento dell’importo del singolo contratto attuativo stipulato decorso il primo anno dalla sottoscrizione dell’Accordo Quadro anno avverrà d’ufficio da parte del soggetto attuatore; l’aggiornamento dell’importo del contratto attuativo stipulato prima del decorso di tale periodo avviene a seguito di istanza da parte dell’operatore economico incaricato e previa approvazione da parte del Soggetto Attuatore, ovvero, nell’ipotesi di riduzione dei prezzi, d’ufficio da parte del Soggetto Attuatore.

Il primo aggiornamento delle spese e degli oneri accessori può essere richiesta o attivata d’ufficio trascorso almeno un anno dalla data di stipula dell’Accordo Quadro e la successiva può essere inoltrata/attivata trascorso almeno un anno dalla precedente.

In ogni caso la variazione è considerata nella misura che eccede il 5% dell’importo originario. Per il calcolo della percentuale di variazione dell’indice si considera il mese di stipula dell’Accordo Quadro e il mese precedente l’istanza da parte dell’operatore economico ovvero l’attivazione della procedura d’ufficio.

La variazione percentuale così calcolata viene applicata agli importi delle prestazioni residue non già liquidati o liquidabili alla data dell’istanza o dell’attivazione della procedura. La revisione non si applica quindi sugli importi fatturati né su quelli per i quali, ancorché non fatturati, si siano realizzate tutte le condizioni per la fatturazione (ad esempio, nel caso della progettazione, approvazione dei progetti da parte del committente).

Art. 26 – Pagamenti

Previo verifica del servizio reso da parte del RUP, il Soggetto attuatore verificherà anche il rispetto della regolarità contributiva e il pagamento del corrispettivo sarà effettuato al netto di eventuali penali che dovessero essere comminate, con le seguenti modalità:

- 100% a fine servizio, a seguito del rilascio del verbale di verifica e conformità del servizio prestato emesso dal RUP riferito ad ogni livello progettuale.

All’importo sopra indicato sarà detratta la relativa aliquota di anticipazione eventualmente corrisposta ai sensi dell’art. 35 c.18 del codice degli appalti.

Art. 27 – Norme specifiche in materia di verifica dei versamenti fiscali, previdenziali assicurativi

L’Aggiudicatario è unico responsabile nei confronti del personale impiegato e dei terzi coinvolti nell’espletamento del servizio. Esso è obbligato a osservare la normativa vigente a tutela dei lavoratori, sotto ogni profilo, anche quello previdenziale e della sicurezza.

L’Aggiudicatario ha l’obbligo di garantire il personale impiegato per le ipotesi di infortunio di qualsiasi genere che possano verificarsi nello svolgimento delle attività oggetto del presente servizio, dotandolo tutta la strumentazione e i Dispositivi di Protezione individuali per eseguire le attività e i rilievi richiesti e sollevando la Stazione Appaltante e il Soggetto Attuatore da ogni eventuale richiesta di risarcimento.

L'Aggiudicatario ha l'obbligo di osservare, oltre che il presente documento, tutta la normativa cogente, vigente alla data attuale o che assume validità durante l'espletamento del servizio, in tema di assicurazioni sociali del personale addetto, e di corrispondere i relativi contributi, esonerando la Stazione Appaltante e il Soggetto Attuatore da ogni responsabilità civile in merito.

L'Aggiudicatario è obbligato ad applicare al proprio personale, impiegato nell'espletamento del servizio, condizioni normative e retributive adeguate e in linea con il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e la zona di riferimento.

In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo al personale dipendente dell'Aggiudicatario o del subappaltatore impiegato nell'esecuzione del contratto, ovvero di ritardo nel pagamento delle relative retribuzioni dovute, si applicano le disposizioni di cui all'art. 30, comma 5, 5-bis e 6 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.

CAPO VI

OBBLIGHI ED ONERI DELL'APPALTATORE

Art. 28 – Obblighi ed oneri a carico dell'Affidatario

Oltre agli oneri di cui al DIPG/Capitolato Tecnico Prestazionale dell'Accordo Quadro, nonché in aggiunta a quanto già specificato nei precedenti articoli, sono a carico dell'affidatario, in relazione ai singoli contratti, gli ulteriori oneri ed obblighi di seguito riportati, di cui l'Appaltatore dovrà tener conto in sede di affidamento dell'incarico ai sensi del precedente art. 19:

- a) la corretta esecuzione delle indicazioni fornite nel DIPG/Capitolato dello specifico contratto attuativo, nonché quelle impartite dal RUP/DEC;
- b) la preventiva verifica della documentazione tecnica resa disponibile al fine di poter tempestivamente segnalare al RUP/DEC eventuali imprecisioni e chiedere chiarimenti.

Art. 29 – Tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 l'Affidatario si obbliga ad utilizzare il conto corrente bancario o postale dedicato indicato nella dichiarazione predisposta da ciascun Soggetto Attuatore ed allegata in copia al singolo contratto attuativo, nell'ambito della quale ha individuato i soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sullo stesso.

L'Affidatario si impegna a comunicare al Soggetto Attuatore, entro 7 giorni, ogni eventuale variazione relativa al predetto conto e ai soggetti autorizzati ad operare su di esso.

L'Affidatario si obbliga, altresì, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti un'apposita clausola, a pena di nullità assoluta, con la quale ciascuno di essi assumerà gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata legge.

L'Affidatario si impegna a dare immediata comunicazione al Soggetto Attuatore ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia dove ha sede il Soggetto Attuatore della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L'Affidatario si impegna, inoltre, a trasmettere i predetti contratti al Soggetto Attuatore, ai fini della verifica di cui al comma 9 dell'art. 3 della Legge 136/2010.

L'inadempimento di tali obblighi costituirà ipotesi di risoluzione espressa del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

In caso di cessione del credito derivante dal presente contratto, il cessionario sarà tenuto ai medesimi obblighi previsti per l'Appaltatore nel presente articolo e ad anticipare i pagamenti all'Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato.

Art. 30 - Spese contrattuali e oneri fiscali

Sono a carico dell'Affidatario, ai sensi dell'art. 8 del D.M. n.145/2000, tutti gli oneri, compresi quelli tributari, inerenti e conseguenti alla stipulazione e registrazione dell'Accordo Quadro e dei singoli

contratti attuativi, nonché di tutti gli atti assoggettati all'imposta di bollo che rientrano nella disciplina dell'articolo 2 della tariffa, prima parte, allegata al d.p.r. 642 del 1972, tra cui, a titolo esemplificativo, il verbale di avvio dei servizi, il verbale di ultimazione dei servizi, il certificato di regolare esecuzione.

L'imposta sul valore aggiunto è regolata come per legge.

CAPO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 31 – Trattamento dei dati personali

I dati personali forniti dagli operatori economici partecipanti saranno trattati, anche in maniera automatizzata e nel rispetto della normativa in vigore, esclusivamente per le finalità di esperimento della gara, nonché, limitatamente al solo aggiudicatario, per la successiva stipulazione e gestione del contratto. In particolare, il trattamento dei dati personali si propone la finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità dei concorrenti in relazione alla gara di cui trattasi. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria. I dati possono essere comunicati, in applicazione delle vigenti disposizioni normative, ai competenti uffici pubblici, nonché agli altri concorrenti che esercitino il diritto di accesso ai documenti di gara. I diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui al Capo III e VIII del GDPR (Regolamento Europeo sulla Privacy 679/2016/UE). L'interessato ha diritto alla rettifica e all'integrazione dei dati personali, alla cancellazione, alla limitazione del trattamento, nei casi previsti dalla normativa.

I dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario al raggiungimento delle finalità per le quali sono stati conferiti e successivamente per l'adempimento degli obblighi di legge connessi e conseguenti alla presente procedura.

Art. 32 – Definizione del contenzioso e Foro competente

Per tutte le controversie relative ai rapporti tra la Stazione Appaltante o il Soggetto Attuatore e l'Affidatario derivanti dall'interpretazione e/o esecuzione dell'Accordo Quadro, sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Roma.

Per le controversie derivanti dall'interpretazione e/o esecuzione dei contratti attuativi, sarà competente il Foro indicato nel contratto attuativo. Qualora la controversia dovesse sorgere durante l'esecuzione del contratto, l'Appaltatore sarà comunque tenuto a proseguire nell'esecuzione dello stesso, senza poter in alcun modo sospendere o ritardare l'esecuzione dei servizi; restando inteso che, qualora l'Appaltatore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il Soggetto Attuatore potrà risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

Art. 33 – Disposizioni finali

La partecipazione al presente Accordo Quadro e ai conseguenti contratti comporta la piena ed incondizionata accettazione e osservanza di tutte le clausole e condizioni contenute nel presente Accordo Quadro e a tutti gli atti ivi richiamati ancorché non allegati.

Il Direttore della Direzione Servizi al Patrimonio
Massimo Babudri